

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25/01/2001, n. 2 “Costituzione dell'autorità di bacino della Basilicata”- Art. 7.

Publicata nel B.U. Basilicata 29 gennaio 2001, n. 7.

(...)

Art. 7

Segretario generale.

1. Il Segretario generale con l'ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale cui formula proposte;
- c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali;
- d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per conto di tale Organo nei limiti delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;
- e) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione dei Piani di bacino e dei Piani Stralcio, per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo;
- f) dirige la Segreteria tecnica operativa;
- g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del Comitato Istituzionale.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale, e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Svolge i compiti di cui all'art. 14 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l'incarico è stato conferito.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dalla Giunta regionale della Basilicata, su proposta del Comitato Istituzionale e secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253. L'atto di nomina del Segretario Generale è trasmesso, a cura del Comitato Istituzionale, alle Giunte regionali interessate.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni riguardanti i Dirigenti generali della Regione Basilicata

(...)